



N° PAP-00919-2018

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 10/08/2018 al 25/08/2018

L'incaricato della pubblicazione
MARCELLO RIZZI

CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 1° agosto 2018

OGGETTO: Esercizio di attività commerciali di minuta vendita da parte di fabbriche di fuochi di artificio in zona E1 dello strumento urbanistico. Integrazione delle Norme tecniche di attuazione al Piano regolatore generale. Approvazione.

Il Consiglio comunale, il giorno 1° agosto 2018, con inizio alle ore 16.30, si è riunito in seduta ordinaria di seconda convocazione nella sede dell'Ente, nelle persone dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
SUMMA Vito (Sindaco - Presidente)	X		LORUSSO Vito	X	
BIA Davide	X		PACE Antonio		X
BOCHICCHIO Antonio	X		PACE Carla	X	
BOCHICCHIO Benedetta		X	PACE Domenico		X
D'ANDREA Anna		X	POSSIDENTE Domenicantonio	X	
D'ANDREA Federica	X		ROMANIELLO Mariangela	X	
FERRARA Carmine	X		SABIA Donato	X	
GENOINO Antonella		X	SANTORO Ivan Vito	X	
IANNIELLI Stefano	X				

Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni Roberta Raimondi, Vito Lucia, Francesca Mollica, Giovanni Battista Sabia, Angelo Summa.

Partecipa alla seduta il Vicesegretario comunale dott.ssa Pina Iannielli.

Risultato che i consiglieri intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza della seduta il Sindaco, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Sindaco introduce la discussione sul punto in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che la seduta odierna si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la seduta di prima convocazione del 31 luglio 2018;

VISTA la proposta di deliberazione, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;

SENTITA la relazione del Sindaco e l'intervento del consigliere Vito Lorusso riportati integralmente nella trascrizione, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta all'esame della Seconda commissione consiliare che, nella seduta del 27 luglio 2018, ha espresso parere favorevole;

VISTO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Lorusso Vito), nessuno contrario, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni riportate nell'allegata proposta di deliberazione e che qui si intendono integralmente richiamate, una variante alle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale del Comune di Avigliano, integrando tali norme come di seguito indicato:

- alla pagina 6 - "ZONA E1", prima dell'ultimo capoverso (*"Per quanto altro non riportato valgono le norme indicate alle pagine seguenti se ed in quanto compatibili"*) viene aggiunta la seguente disposizione:

" In considerazione della peculiarità delle attività delle fabbriche di fuochi di artificio e di deposito di esplosivi, che in base alla legge devono sorgere in luoghi isolati e al di fuori dei centri abitati, è consentito per esse l'esercizio di attività commerciali di minuta vendita di fuochi pirotecnici con licenza commerciale che consenta solo la vendita di prodotti previsti dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e dal Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (RETULPS), da allestire in locali isolati e distanti da quelli destinati alla fabbricazione, produzione ed al deposito dei fuochi pirotecnici e delle polveri da sparo ed esplosivi".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Sindaco,

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000;

con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Lorusso Vito), nessuno contrario, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO: Esercizio di attività commerciali di minuta vendita per le fabbriche di fuochi di artificio in zona E1 dello strumento urbanistico. Integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore Generale. Approvazione.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Viste le norme tecniche di attuazione del Vigente PRG del Comune di Avigliano approvate con D.P.G.R. n. 1384 del 23.10.1987;

Considerato che il regolamento edilizio comunale è stato integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 9.5.2008 e n. 15 del 19.6.2013;

Vista la richiesta di variante al regolamento edilizio comunale inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive in data 24.11.2016 protocollo n. 15877 dal sig. [REDACTED], titolare di una fabbrica di fuochi pirotecnici sita nel Comune di Avigliano;

Considerato che tale richiesta è motivata dalla esigenza di “integrare l'attività di produzione e di allestimento spettacoli pirotecnici con l'attività di minuta vendita di esplosivi di IV e V categoria secondo la classificazione del TULPS in cui rientrano i fuochi pirotecnici da vendere a pirotecnici muniti di licenza di fuochino e di libera vendita”;

Considerato che l'area nella quale ricade l'attività di produzione di fuochi pirotecnici è ubicata in agro di Avigliano in c.da [REDACTED] e identificata in catasto al Fg 70 p.lle 114 e 117 ricadente in zona E1 del vigente Piano Regolatore Generale e pertanto non compatibile con destinazioni d'uso di tipo “commerciale”;

Considerato che questo tipo di attività sono in numero sempre più ridotto in tutto il Paese e che per la loro particolare peculiarità e “pericolosità” ricadono normalmente al di fuori dei centri abitati e quasi sempre in agro dei territori comunali sui quali le stesse insistono;

Considerato pertanto che la richiesta di variante è finalizzata ad integrare le norme tecniche di attuazione del vigente PRG di Avigliano prevedendo per le zone agricole E1 la seguente disposizione:

“ In considerazione della peculiarità delle attività delle fabbriche di fuochi di artificio e di deposito di esplosivi, che in base alla legge devono sorgere in luoghi isolati e al di fuori dei centri abitati, è consentito per esse l'esercizio di attività commerciali di minuta vendita di fuochi pirotecnici con licenza commerciale che consenta solo la vendita di prodotti previsti dal Testo Unico delle leggi

di pubblica sicurezza (TULPS) e dal Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (RETULPS), da allestire in locali isolati e distanti da quelli destinati alla fabbricazione, produzione ed al deposito dei fuochi pirotecnici e delle polveri da sparo ed esplosivi”;

Ritenuto di poter condividere le motivazioni addotte dal richiedente a supporto della richiesta di integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Avigliano al fine di consentire alle attività di cui trattasi la vendita dei prodotti pirotecnici previsti dal Tulps e Retulps nelle vicinanze dell'attività principale ed al di fuori dei centri abitati consentendo alle stesse di effettuare attività di commercio e tentando così di scongiurare che la crisi del settore in questione comporti la sempre maggiore riduzione di attività artigianali di questo tipo con la conseguente perdita di posti di lavoro;

Ritenuto altresì opportuno variare le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG del comune di Avigliano integrando le stesse con una norma specifica per le attività di cui trattasi;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi in materia di enti locali;

Visto l'art. 36 comma 6 bis della L.R. n. 23 del 11 agosto 1999 e s.m.i. ai sensi del quale, trattandosi di variante normativa che non incide sulla densità edilizia e sui regimi d'uso può essere adottate con procedura semplificata;

Vista e richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 28 luglio 2017 con la quale è stata adottata la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG del Comune di Avigliano integrando tali norme come segue:

a) Alla pagina 6 - “ZONA E1” – prima dell'ultimo capoverso (“*Per quanto altro non riportato valgono le norme indicate alle pagine seguenti se ed in quanto compatibili*”) viene aggiunta la seguente disposizione:

“ In considerazione della peculiarità delle attività delle fabbriche di fuochi di artificio e di deposito di esplosivi, che in base alla legge devono sorgere in luoghi isolati e al di fuori dei centri abitati, è consentito per esse l'esercizio di attività commerciali di minuta vendita di fuochi pirotecnici con licenza commerciale che consenta solo la vendita di prodotti previsti dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e dal Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (RETULPS), da allestire in locali isolati e distanti da quelli destinati alla fabbricazione, produzione ed al deposito dei fuochi pirotecnici e delle polveri da sparo ed esplosivi”;

Dato atto:

- che è stata data notizia dell'adozione della suddetta integrazione alle norme tecniche di adozione mediante pubblicazione di avviso pubblico all'Albo Pretorio Comunale e l'affissione negli appositi spazi sul territorio comunale in data 11.09.2017;
- Che nei termini previsti dall'avviso pubblico anzidetto non sono pervenute osservazioni;
- Che come previsto dalla L.R. 23/99, copia della deliberazione di consiglio comunale di adozione delle integrazioni alle Norme Tecniche Comunali n. 33 del 28 luglio 2017 è stata trasmessa ai seguenti uffici: Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente - Ufficio Urbanistica e Pianificazione; Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture - Ufficio Geologico; Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente i quali, qualora non manifestino il loro dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla ricezione della delibera, si intende accolta la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'approvazione;
- Che non risultano pervenute nei termini previsti per legge, al protocollo generale dell'ente, comunicazione di dissenso da parte degli enti destinatari dell'atto deliberativo di adozione;

Ritenuto pertanto di poter approvare la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG del Comune di Avigliano integrando le stesse così come previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 33 del 28 luglio 2017;

si propone al Consiglio Comunale di approvare la seguente

DELIBERAZIONE

con la quale si stabilisce

1. di richiamare le premesse sopra riportate dando atto che le stesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG del Comune di Avigliano edilizio comunale integrando tali norme come segue:

- a) Alla pagina 6 - "ZONA E1" – prima dell'ultimo capoverso ("*Per quanto altro non riportato valgono le norme indicate alle pagine seguenti se ed in quanto compatibili*") viene aggiunta la seguente disposizione:

" In considerazione della peculiarità delle attività delle fabbriche di fuochi di artificio e di deposito di esplosivi, che in base alla legge devono sorgere in luoghi isolati e al di fuori dei centri abitati, è consentito per esse l'esercizio di attività commerciali di minuta vendita di fuochi pirotecnici con licenza commerciale che consenta solo la vendita di prodotti previsti dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e dal Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (RETULPS), da allestire in locali isolati e distanti da quelli destinati alla fabbricazione, produzione ed al deposito dei fuochi pirotecnici e delle polveri da sparo ed esplosivi".

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Nicola Margiotta

L'Assessore all'urbanistica
F.to Dott. Angelo Summa

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Il Responsabile del 3° settore

Avigliano, 09/07/2018

F.to ing. Nicola Margiotta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)

PARERE NON RICHIESTO in quanto la deliberazione non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente



Comune di Avigliano

SEDUTA CONSILIARE DEL

1 agosto 2018

Punto n. 8 all'ordine del giorno:

“Esercizio di attività commerciali di minuta vendita da parte di fabbriche di fuochi di artificio in zona E1 dello strumento urbanistico. Integrazione delle Norme tecniche di attuazione al Piano Regolatore Generale. Approvazione”.

Sindaco Vito SUMMA

Punto n. 8 all'ordine del giorno: "Esercizio di attività commerciali di minuta vendita da parte di fabbriche di fuochi di artificio in zona E1 dello strumento urbanistico. Integrazione delle Norme tecniche di attuazione al Piano regolatore generale. Approvazione".

A seguito di un'istanza pervenuta da un operatore economico che si occupa di produzione di fuochi pirotecnici in data 28 luglio 2017 questo Consiglio Comunale si era pronunciato favorevolmente in merito all'adozione di una modifica alle norme tecniche di attuazione che consentivano l'insediamento all'interno di zone E1 di attività commerciali finalizzate alla vendita di fuochi pirotecnici. Dicemmo in quell'occasione che questa possibilità trovava la sua motivazione anche nel fatto di dare in qualche modo legittimità ad un'attività che diversamente veniva svolta in maniera formalmente non corretta e quindi consentire l'allestimento di spazi commerciali per la vendita di fuochi pirotecnici era un elemento di sicurezza sia per chi produceva e vendeva e sia per chi acquistava questo materiale.

A seguito dell'adozione in prima battuta sono decorsi 60 giorni richiesti dalla norma per eventuali integrazioni e variazioni, in realtà è passato quasi un anno e quindi oggi siamo all'atto finale di questa variante, attraverso la proposta di approvazione delle modifiche alle norme tecniche così come abbiamo fatto in sede di adozione.

Ci sono interventi?

Cons. Vito LORUSSO

Solo per esprimere il mio voto di astensione, ma per coerenza perché nella precedente votazione mi astenni su questo punto anche con le motivazioni che sono riportate nel precedente Consiglio e cioè, fermo restando la necessità di dare la possibilità ai nostri imprenditori di sistemare alcune cose, però poiché già nella precedente consiliatura ne avevamo parlato perché esiste d'altro canto la stessa necessità di dare una sistemazione generale alcune fattispecie che sono riconducibili a questo caso, quindi per coerenza io mi astenni all'epoca ed esprimo il mio voto di astensione.

Grazie.

Sindaco Vito SUMMA

Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi procediamo con la votazione.

Favorevoli? Astenuti? Contrari? Approvato a maggioranza.

Votiamo anche l'immediata esecutività della deliberazione.

Favorevoli? Astenuti? Contrari? Approvato a maggioranza.

Se non ci sono altri punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta.

Conclusione ore 18.02.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Vito Summa

Il Vice Segretario Comunale

F.to Pina Iannielli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avigliano per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 10 agosto 2018.

Avigliano, 10 agosto 2018

L'addetto alle pubblicazioni all'Albo

F.to Marcello Rizzi

RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è diventata esecutiva il 10 agosto 2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Avigliano, 10 agosto 2018

Il Segretario Generale

F.to Pietro Rosa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Avigliano, 10 agosto 2018



Il Segretario Generale

dott. Pietro Rosa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)